

{mosimage} La legge Finanziaria per il 2008, prevede un interessante bonus per l'aggregazione degli studi professionali. E' previsto un credito d'imposta del 15% sulle spese affrontate per l'ammodernamento dell'organizzazione. In particolare il credito di imposta copre sia le spese di ristrutturazione e manutenzione degli immobili destinati all'attività professionale, sia le spese per l'acquisto di mobili, apparecchi, software informatico e impianti. La principale condizione è che si realizzi uno studio associato, tra un minimo di 4 e un massimo di 10 professionisti, nel periodo tra gennaio 2008 e dicembre 2010. E' causa di decadenza dall'agevolazione il fatto che nei tre anni successivi alla creazione dello studio il numero dei professionisti si riduca in misura significativa. L'operatività del bonus è, comunque, subordinata all'autorizzazione della Commissione U.E. **LEGGI DI SEGUITO I COMMI DA 70 A 76 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008...**

70. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 73, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Nel caso dei medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, il limite minimo e massimo del numero dei professionisti interessati all'operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

71. Il credito d'imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.

72. L'agevolazione di cui al comma 70, spettante a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione, ovvero, per i servizi di medicina primaria, a condizioni diverse specificatamente stabilite con il decreto di cui al comma 70, non si applica a quelle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale.

73. Il credito d'imposta è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di: a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie; b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi;

74. Il credito d'imposta di cui al comma 70, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

75. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il ministro dello sviluppo economico e con il ministro della giustizia, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 74 e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito di imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo

rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.

76.

L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 75 è subordinata, ai sensi dell'art. 88, par. 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, alla autorizzazione della Commissione europea.